

LE FORTI OPPOSIZIONI ALLA PROPOSTA DI LEGGE 1489/1964 SULL'ADOZIONE LEGITTIMANTE *

FRANCESCO SANTANERA

Subito dopo la presentazione alla Camera dei Deputati (20 giugno 1964) della proposta di legge n. 1489 "Legittimazione per adozione dei minori in stato di abbandono" (1), si erano creati due opposti schieramenti. Da un lato l'Anfaa, e a partire dalla costituzione (10 giugno 1965) l'Ulces (2), nonché alcuni Presidenti di Province (3), qualche organizzazione di base e un numero assai limitato di persone singole (4). Numerosi e fortissimi erano gli oppositori. Si trattava soprattutto dei gestori degli istituti in cui erano ricoverati oltre 300mila minori e degli amministratori che dirigevano i 50mila enti, organi e uffici di assistenza (5).

L'opposizione della Pontificia opera di assistenza

L'opposizione più consistente e più rigida era stata messa in atto dalla Poa (Pontificia opera di assistenza), il cui Centro studi aveva organizzato un apposito gruppo di lavoro (6), nel quale una funzione di rilievo era svolta da Padre Carlo Messori Roncaglia (7).

Nel documento del 10 giugno 1965 il Centro studi della Poa aveva preso una netta posizione contro la proposta di legge n. 1489 presentata dall'On. Maria Pia Dal Canton. Dopo aver rilevato che la legittimazione per adozione «*ha contenuto e funzioni di surrogato della famiglia naturale*» (8), veniva osservato che la possibilità di «*adozioni successive e in presenza di figli legittimi o naturali legittimati ha due aspetti negativi: a) uno sul piano della difesa dei diritti del sangue (figli legittimi o naturali legittimati) che si vedono messi sullo stesso piano dei legittimati per adozione; b) uno sul piano morale che vede convivere sotto lo stesso tetto minori, eventualmente di sesso diverso, che non sono di fatto fratelli*» (9).

Per quanto riguarda la prevista abolizione del limite minimo di età (10), il Centro studi della Poa segnalava «*due pericoli: a) la giovane età dei coniugi potrebbe essere sinonimo di scarso senso di responsabilità; b) i figli naturali, eventualmente sopravvenuti, potrebbero paralizzare lo slancio adottivo*».

Inoltre venivano avanzate riserve sulla competenza assegnata ai Tribunali per i minorenni, sostenendo che detta scelta «*intendeva troppo evidenziare e tutelare l'interesse del minore, troppo poco gli interessi dei genitori naturali*».

Il Centro studi della Poa riteneva altresì «*inopportuno privare, anche se temporaneamente in attesa di una richiesta di legittimazione adottiva, il minore legittimo del suo stato di legittimità*», aggiungendo che «*la cosa è inoltre rischiosa perché tale pronuncia di adottabilità avviene in astratto, non davanti ad una concreta richiesta di adozione per quel particolare minore, sicché il minore può restare per sempre illegittimo, a carico dello Stato*».

Per quanto concerne la possibilità che il minore dichiarato adottabile non venisse richiesto in adozione, nel documento in oggetto veniva asserito che detta evenienza «*è più reale che non sembri*» ed essa «*è particolarmente pesante per quei minori legittimi che in base alla presente proposta di legge possono venir dichiarati adottabili con relativo scardinamento dalla famiglia naturale e legittima*».

Dal verbale della riunione del 18 giugno 1965 del succitato gruppo di lavoro della Poa risultava che i giuristi Carraro e Scaduto delle Università di Padova e di Palermo «*si associarono alla Pontificia opera di assistenza nel rilevare, nel progetto in questione, gravi attacchi alla famiglia legittima, intenti punitivi nei confronti dei genitori naturali, la obliterazione completa dei principi naturali su cui la famiglia è fondata per il diritto della Chiesa e per il diritto italiano*».

Gioacchino Scaduto aveva aggiunto che il progetto di legge Dal Canton «*nella sua preoccupazione di porre artificiali rimedi alla filiazione illegittima, nell'interesse del minore, alimenta l'irresponsabilità dei genitori naturali che si vedono così appianato ogni scrupolo nei confronti dei figli che hanno messo al mondo e che possono abbandonare a cuor*

leggero: *“tanto ci penserà lo Stato a trovare una famiglia adatta per essi”* e che *«il rapporto di filiazione che si induce con l’istituto della legittimazione per adozione è un rapporto del tutto artificiale che distrugge tutto ciò che vi è di naturale e legittimo»*.

A sua volta l’On. Erminio Pennacchini, che svolgerà in Parlamento un ruolo di primo piano per indebolire e burocratizzare le norme della proposta di legge n. 1489, dopo aver asserito che *«per il diritto italiano e per la religione cattolica non si può parlare di una legittimazione che non si innesti in un rapporto naturale di filiazione»*, aveva deprecato *«l’equiparazione dei legittimi con gli illegittimi ai fini della legittimazione per adozione»*.

Dal sopra citato verbale risulta altresì che il Cardinale Traglia attendeva *«un promemoria che riassume, oltre ai risultati della riunione in oggetto, anche i nostri precedenti rilievi che hanno formato oggetto delle due memorie diffuse ai Parlamentari»*, memoria che *«opportunitamente revisionata da Mons. Salerno, sarà consegnata nelle mani del Santo Padre direttamente dall’Em.mo Cardinale in una prossima udienza che avverrà tra breve»*.

Le iniziative del direttore del brefotrofito di Roma

In data 1° febbraio 1965 Mons. Abramo Freschi, Presidente della Poa, Pontificia opera di assistenza, mi aveva inviato uno studio di ben 70 pagine predisposto, con la collaborazione del dottor Gaetano Fontana, dal professor Giuseppe Vitetti, direttore dell’Istituto provinciale per l’infanzia di Roma recante il titolo *“Il valore dell’istituto giuridico dell’adozione nel settore degli illegittimi”*, pubblicato a cura della stessa Poa.

Gli avevo risposto il 9 febbraio 1965: *«Sono rimasto sorpreso e addolorato che lo scritto rappresenti – come Lei scrive – il pensiero della Poa sull’argomento»*. Infatti erano contenute affermazioni assolutamente non condivisibili. Ad esempio veniva sostenuto che la certezza delle madri nubili che il proprio nato non riconosciuto *«possa trovare una comoda e fortunata sistemazione [adottiva], può veramente contribuire a creare un senso di minore rimorso del peccato commesso, una maggiore tolleranza verso loro stesse e quindi una più facile tendenza alla pluriparità illegittima»*, che *«si potrebbe a questo punto obiettare che, tutto compreso, potrebbe anche considerarsi un bene per l’avvenire di un bambino abbandonato da una madre sciagurata, passare in un ambiente moralmente più sano di quanto non sia quello di origine, ma nei confronti della Morale [nel testo originale con la M maiuscola, n.d.r.], sarebbe un andare contro l’ordine naturale delle cose, perché adoperandosi in questo senso, si finirebbe col partecipare attivamente alla definitiva rottura del rapporto tra madre e figlio: rapporto che è indissolubile davanti a Dio»* e che *«la madre che rifiuta questo dono o non lo custodisce con religione e amore è in peccato verso Dio, e di conseguenza cade in peccato verso Dio anche colui che non si adopera perché questo legame sia saldato e stabilmente mantenuto davanti a Dio e agli uomini»*.

Nella succitata lettera da me inviata al Presidente della Poa avevo anche manifestato profonda preoccupazione in merito alla seguente affermazione del Vitetti: *«Qualora circostanze particolari come casi patologici di anormalità fisiche, psichiche, deficienze morali gravissime consiglino il riconoscimento del bambino da parte delle madre nubile, gli uomini, vagliate con estrema prudenza e ponderatezza le ragioni del non riconoscimento, devono trovare la sua vera ragione d’essere del loro operato solo nella necessaria tutela che deve avere il corpo fisico del bambino considerando che esso è il custode della vita spirituale in sé e che esso stesso è dono di Dio e come tale va supremamente rispettato e tutelato»* (11).

Un altro intervento diretto contro la proposta di legge 1489 e che poteva mettere in grave pericolo l’azione dell’Anfaa, era stato compiuto dallo stesso Giuseppe Vitetti che, per dare maggior forza alle sopra ricordate iniziative del Centro studi della Poa, aveva pubblicato sul volume 15, 1965 di *Minerva nipiologica* l’articolo *“Ridimensionamento statistico sul numero degli illegittimi abbandonati e considerazioni sul loro destino sociale”* in cui, in aperto contrasto con tutte le ricerche scientifiche allora note, veniva asserito che *«lo stato fisico e psichico dei bambini negli istituti è sempre buono»* e che essi *«non appaiono affatto ritardati nelle attività dipendenti da vincoli emotivi»*.

Da notare che lo stesso Vitetti, nel documento conclusivo della Commissione speciale per l’assistenza sociale dell’Amministrazione provinciale di Roma, aveva scritto nel 1963 quanto

segue: «Siamo convinti che nessuna forma di assistenza si presti più dell'adozione a sanare i danni che provengono al bambino dall'abbandono da parte della sua famiglia d'origine» (12).

Tenuto conto delle nefaste conseguenze che poteva determinare l'articolo del Vitetti, mi ero premunito di rispondergli sulla stessa rivista.

Nel mio articolo, apparso nel volume 16, n. 3, 1966 di *Minerva Nipiologica*, ricordavo che, mentre il Vitetti aveva asserito nel citato articolo che negli istituti di assistenza «*i bambini sono tutti seguiti con amore*», il Giudice tutelare di Roma aveva ordinato «*recentemente la chiusura di ben 114 istituti*» e che lo stesso magistrato nel convegno «Le condizioni del fanciullo in Italia nel diritto e nella realtà», tenutosi a Roma il 10 marzo 1965, aveva dichiarato quanto segue: «*Ho visto, in contrade non lontane di Roma, fanciulli abbandonati dai genitori e figli di genitori non conosciuti affidati dagli enti cui la tutela è deferita, a famiglie dimoranti in ambienti primitivi e che dall'affidamento traggono motivi di lucro per la loro assistenza; fanciulli che dormono in pagliericci ed in indecorosa promiscuità, con evidenti segni di involuzione psichica e di rassegnazione, e per i quali la scuola di obbligo è un traguardo, che vive a volte solo nei loro desideri. Ho visto istituti ove i locali tetri e spersonalizzati, i dormitori di settanta o cento posti letto, i parassiti, i pregiudizi e la corruzione, il vitto insufficiente e scarsamente commestibile denunciano l'assenza di ogni efficiente sistema di controllo*».

Nel mio articolo avevo anche contestato l'asserzione del Vitetti secondo il quale «*fra tutti gli entrati nell'istituto [provinciale per l'infanzia di Roma, n.d.r.] dal 1958 appaiono ancora sotto assistenza 133 bambini*», mentre secondo il volume relativo al 1961 dell'*Annuario storico dell'assistenza e della previdenza sociale*, i minori illegittimi non riconosciuti assistiti al 1° gennaio 1961 dal brefotrofo di Roma erano ben 1.866 (260 lattanti e 1.526 divezzi).

Poiché l'articolo del professor Vitetti poteva essere utilizzato contro le richieste dell'Anfaa, nell'attesa (allora solo sperata) pubblicazione della mia replica su *Minerva nipiologica*, avevo predisposto un ciclostilato di 11 pagine, diffuso molto capillarmente, documento che, insieme ad interventi di altre numerose persone, aveva praticamente messo a tacere il Vitetti e il gruppo costituito dal Centro studi della Poa.

I villaggi Sos

Pur non avendo mai svolto alcuna azione diretta contro le iniziative dell'Anfaa, ricordo che anche negli anni '60 l'Associazione nazionale amici Sos villaggi del fanciullo in Italia svolgeva un'ampia attività volta a propagandare la validità delle loro strutture e a raccogliere fondi. Ovviamente nulla veniva segnalato in merito ai deleteri effetti della carenza di cure familiari e dell'istituzionalizzazione.

Anzi, nel numero 1, 1965 della *Voce dell'Sos* veniva riferito che i bambini del villaggio di Trento, il primo sorto in Italia «*sono ora 44 e a giorni saranno 46*» e che nelle sei case a disposizione «*queste famiglie, create coi vincoli della carità, dell'amicizia e della comprensione diventano esempio alle famiglie cui più forte legame dovrebbe essere il sangue. Non è raro intendere visitatori esprimere giudizi e raffronti a tutto vantaggio della famiglie del villaggio; padri che auspicano l'educazione, la collaborazione dei propri figli quali hanno notato in questi nostri. Molto è dovuto alle "mamme" ed alle "zie"; esse spiegano giorno su giorno, un'intelligenza, uno spirito di sacrificio ammirevoli e vanno creando nei bambini e ragazzi, loro affidati, virtù familiari e sociali*» (13).

Mentre più vivo era il dibattito sulle carenze di cure familiari e sulla necessità di una nuova legge sull'adozione speciale, il presidente dell'Associazione nazionale italiana amici Sos, Edo Benedetti, allora Sindaco di Trento, come risulta da la *Voce dell'Sos*, n. 2, 1966, poneva la prima pietra del secondo villaggio, situato a Ostuni (Brindisi).

Nella succitata pubblicazione venivano fornite notizie circa la struttura di Trento segnalando che «*le "mamme" hanno consolidato il loro affetto e la loro autorità, il tempo ha favorito lo sbiadirsi nella mente dei fanciulli del bagaglio d'impressioni negative, di ricordi dolorosi, o tolto il senso mutilante d'abbandono, per far posto alla nuova più serena realtà e alla sicurezza nella cerchia familiare; con la conoscenza piena dei suoi piccoli amici, il*

dirigente ha acquistato nuove armi pedagogiche e maggior possibilità di incidere nell'educazione».

Le riserve di Cesare Grassetti

Come risulta dalla relazione tenuta al convegno di studio su "La tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio", tenutosi a Milano dal 28 al 30 settembre 1964 e organizzato dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale (cfr. *Problemi minorili*, n. 3, maggio-giugno 1965) il noto e influente giurista Cesare Grassetti, aveva confermato le numerose riserve in merito alle richieste dell'Anfaa che, nella incessante ricerca di sostenitori, gli avevo illustrato nell'incontro avuto nel suo studio il 28 agosto 1964.

Per quanto riguarda la proposta di legge presentata dall'On. Dal Canton, Cesare Grassetti aveva affermato che *«sarà da esaminare con estrema cautela il requisito della "dichiarazione di adottabilità" che si propone di introdurre, senza che ne appaia ben chiara la natura e la funzione, pur dovendosi riconoscere che occorre predisporre un regolamento idoneo a frenare l'arbitrio dei direttori degli istituti di assistenza nell'affidare gli infanti per l'adozione, come pure per l'affiliazione».*

Dopo aver rilevato che vi erano *«proposte estreme, che vorrebbero addirittura cancellare l'istituto»* dell'affiliazione, il Grassetti aveva rilevato che a suo avviso *«non è facile comprendere perché, accanto a un istituto attributivo di uno stato di famiglia, non possa coesistere altro con carattere meramente assistenziale»* aggiungendo quanto segue: *«Basta riflettere, da un lato, alla opportunità di conciliare la tutela della famiglia legittima con lo spirito di solidarietà di chi ha già figli legittimi, per concludere che l'affiliazione manterrebbe funzioni di estrema utilità anche accanto all'adozione con effetto di legittimazione».* Aveva motivato questa sua proposta con la precisazione che *«l'affiliazione non solo non crea uno stato di famiglia, ma non crea nemmeno uno stato di filiazione, concretandosi in un benefico rimedio di carattere assistenziale»* (14).

Da notare che nel succitato convegno, il Grassetti – le cui opinioni erano purtroppo condivise da un largo numero di giuristi, di magistrati e di operatori, nonché di parlamentari – non aveva manifestato alcuna contrarietà alla permanenza nel nostro ordinamento dell'allora vigente adozione contrattuale a favore degli adulti privi di discendenti. Aveva altresì definito l'adozione *«un fittizio rapporto di parentela».*

Una inchiesta dell'Anfaa

Allo scopo di acquisire la documentazione necessaria per comprovare in modo inoppugnabile le gravissime anomalie del settore assistenziale e per verificare la disponibilità o meno degli enti pubblici e privati nei riguardi dell'inserimento a scopo adottivo dei minori (all'epoca erano oltre 300mila i fanciulli istituzionalizzati), l'Anfaa aveva inviato nel settembre del 1964 a 267 enti privati di assistenza, a 105 Istituti provinciali per l'infanzia (Torino esclusa) e a 82 Federazioni provinciali dell'Onmi, Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (anche in questo caso eccettuata la sede di Torino), una richiesta così formulata: *«Mia moglie ed io desideriamo avere in affidamento un bambino o una bambina in tenera età allo scopo di poterlo adottare o affiliare. La pregherei di volermi comunicare se ciò è possibile, quali pratiche sono necessarie e se occorre che con mia moglie mi rechi costi»* (15).

Le risposte pervenute dagli enti privati di assistenza erano state 139 (52% delle lettere spedite) con la segnalazione di un solo ragazzino affidabile di 13 anni; 66 (63%) quelle ricevute dagli Istituti provinciali per l'infanzia (10 bambini affidabili) e 51 (62%) le comunicazioni delle Federazioni provinciali dell'Onmi (9 bambini affidabili).

Dall'indagine risultò evidente la sproporzione fra il numero dei minori istituzionalizzati (300mila di cui oltre 23mila non riconosciuti) ed i 29 fanciulli proposti per l'affidamento a scopo adottivo.

Molto significative le risposte pervenute dagli enti privati

- «Esaminati i casi che ho sottomano, riesce impossibile [aderire alla richiesta, n.d.r.] perché abbiamo tanti orfanelli, ma tutti con legami familiari, cioè di parenti che sopportano che i bambini siano in un orfanotrofio, ma non intendono darli ad altri»;
- «Gli allievi di questo istituto sono troppo vecchi per essere affiliati (dai dodici ai diciotto anni)». [N.B. l'età massima dell'affiliando era fissata dall'articolo 401 del Codice civile in 18 anni];
- «Presso di noi non abbiamo bambine, che possiamo passare a famiglie private; i parenti, pur non interessandosi di loro, non vogliono»;
- «Gli enti che ci affidano i ragazzi illegittimi non cedono volentieri questi ragazzi a famiglie italiane. Dei nostri ragazzi solo uno è stato rilasciato a una famiglia americana. Sono state fatte molte domande, mai però accolte favorevolmente»;
- «Essendo appunto assistiti da un ente questo non li cede prima di aver loro dato una formazione adeguata nei vari istituti»;
- «Sono spiacente doverle dire che il nostro istituto non contempla l'adozione di bambine o bambini»;
- «Siamo spiacenti doverle comunicare che quanto richiesto nella Sua del 30.9. c.a. esula dai nostri compiti»;
- «Vi informiamo, al riguardo, che questa istituzione non può in alcun modo aderire alla predetta richiesta»;
- «Rispondo alla sua richiesta di aver in affidamento un bambino o una bambina. Noi non lo possiamo fare»;
- «Se ne fosse possibile, ben volentieri l'accontenterei, ma vede, anche se i bambini sono molto miseri e nella loro infanzia quasi abbandonati, tuttavia il genitore che loro rimane, non rinuncia al figlio, anzi spera di averne un aiuto quando questo sarà uscito dall'orfanotrofio, però i bambini hanno tutti uno dei due genitori anche se qualcuno è ancora più dimenticato e più abbandonato di coloro che sono orfani...»;
- «Spiacentissima di non poter venire incontro al loro desiderio perché il nostro istituto, che vive di carità, accoglie bensì orfani, abbandonati e bimbi bisognosi di assistenza, ma quasi in tutti i casi c'è sempre qualcuno che vanta dei diritti quando il bimbo è in condizione di rendersi utile e quindi difficilmente possono capitare casi di assoluto abbandono da poter affiliare».

Sintesi delle risposte inviate dagli Istituti provinciali per l'infanzia (Ipi)

- 34 Ipi avevano scritto di non avere minori da affidare: Viterbo, Udine, Taranto, Verona, Treviso, Padova, Benevento, Siena, Senigallia, Sabaudia, Ragusa, S. Miniato, Parma, Palmi, Osimo, Narni, Modena, Messina, Livorno, Lecce, Imperia, Imola, Jesi, Fabriano, Enna, Cuneo, Cosenza, Catanzaro, Cagliari, Brescia, Bari, La Spezia, Forlì, Vicenza;
- 2 Ipi (Taranto e ospedale S. Carlo di Potenza) avevano segnalato di aver trasmesso la domanda alle rispettive Amministrazioni provinciali;
- 2 Ipi (L'Aquila e Penne) invitavano i richiedenti a presentare una nuova istanza alle rispettive Amministrazioni provinciali;
- l'Ipi di Nuoro si riservava di far seguire ulteriori comunicazioni;
- 9 Ipi (Ferrara, Bologna, Firenze, Bergamo, Vercelli, Roma, Reggio Calabria, Pisa, Milano) avevano inviato un modulo da compilare;
- la Real Casa Santa dell'Annunziata di Napoli aveva scritto che la domanda non era presa in considerazione poiché presso «l'Amministrazione sono giacenti moltissime richieste che, a causa di una insufficiente disponibilità di bambini, potranno essere evase soltanto a distanza di diversi anni». Si osservi che al 31 dicembre 1960, secondo i dati dell'Annuario statistico dell'assistenza e della previdenza sociale, vol. X, 1961, risultavano assistiti a Napoli (allevamento interno ed esterno) 276 lattanti e 4.405 (quattromilaquattrocentocinque) divezzi e ragazzi non riconosciuti;
- 4 Ipi (Genova, Novara, Alessandria e Pavia) e l'Amministrazione provinciale di Piacenza richiedevano un colloquio informativo prima dell'esame della domanda;

– 2 Ipi (Venezia, Enna-Sezione Nicosia) avevano ciascuno due maschietti che per la loro tenera età non potevano ancora essere affidati;

– 9 Ipi avevano maschietti affidabili: Camerino uno di 3 mesi, Montepulciano uno di 4 anni, l'istituto di Pesaro-Urbino uno di 16 mesi, Belluno uno di quattro mesi, Asti 2, Arezzo 1 di 18 mesi, Ascoli Piceno uno di 15 mesi, Fermo uno di 4 anni, Ravenna uno di 9 anni: in totale 10 minori.

Lettere ricevute

dagli Istituti provinciali per l'infanzia

– *«L'istituto non assume per il momento alcun impegno, ma si riserva di decidere sull'accoglimento della richiesta in base esclusivamente alla disponibilità o meno del minore»;*

– *«È disponibile per l'affidamento per adozione un bambino di sesso maschile di anni 4. Se il soggetto risponde all'età da Lei indicata, ella insieme a sua moglie potrà visitarlo presso il dipendente ospizio nelle ore antimeridiane dei giorni feriali»;*

– *«Si comunica che attualmente, in istituto, vi sono due maschietti nelle condizioni volute. È consigliabile pertanto che, unitamente alla moglie, veniate in istituto per la scelta del bimbo. In un secondo tempo sarete informati sulla procedura che dovrete seguire per l'eventuale affidamento del bambino»;*

– *«Presso il nostro istituto per l'infanzia vi è attualmente un bambino, figlio di ignoti, nato il... 1964, che potrebbe essere affidato a scopo di adozione. È un bambino di bel aspetto, ha gli occhi azzurri, capelli castani, cresce normalmente ed è vispo. Se il minore è di suo gradimento dovrà darne comunicazione a questa Amministrazione provinciale, la quale dopo aver espletato gli accertamenti di legge, si pronuncerà in merito all'affido del bambino di che trattasi»;*

– Un Ipi esige che i richiedenti sottoscrivano la seguente dichiarazione: *«Si impegnano inoltre a restituire all'istituto il minore, con espressa rinuncia a qualsiasi compenso, qualora prima della di lui affiliazione o adozione, uno dei genitori naturali, dopo aver provveduto al riconoscimento del minore a scopi di legge, ne richiede la consegna».*

Risposte inviate

dalle Federazioni provinciali dell'Onmi

– *«La situazione giuridica dei bambini ospiti del nido e per i quali sarebbe augurabile l'adozione presso una famiglia, non è ancora ben definita. Si tratta cioè di piccoli nati da donne coniugate, quindi legittimi, ma nati fuori del matrimonio, per cui la compagine familiare ne è stata scossa, e per non lasciarli nello stato di abbandono sono stati accolti da noi in attesa che vengano condotte a termine le pratiche di disconoscimento e che i genitori non possano quindi più vantare nessun diritto sui figli. Avremmo due maschietti nati il... 1963 e... 1962 e una bambina nata il... 1963. Se loro credono prendere subito il bambino in attesa che vengano definite le pratiche legali, devono farci pervenire l'unito modulo completato in ogni sua parte ed una dichiarazione col giudizio del Parroco»;*

– *«Si comunica che il Signor A., come da dichiarazione sottoscritta agli atti di questo ufficio, ha fatto conoscere personalmente di essere disposto a far adottare il proprio figliuolo B. nato a... il... non avendo la possibilità di provvedere al mantenimento di detto minore»;*

– *«In riferimento alla sua domanda tendente ad ottenere l'affido di un minore allo scopo di adottarlo, le segnaliamo il caso di un maschietto di circa due anni, orfano di madre. Il padre del suddetto, persona di modeste condizioni ma di ottima moralità, desidererebbe affidarlo ad una coppia di coniugi, a scopo adozione. Qualora il caso lo interessasse potremo, su sua richiesta, fornirle l'indirizzo del padre per consentire di prendere contatti diretti»;*

– *«Con riferimento alla Sua richiesta del 2 c.m., si informa che questa Federazione non ha indicazioni da fornire in merito. D'altra parte è consigliabile che il bambino o bambina da affiliare o da adottare, non abbia anagraficamente alcun genitore, neppure naturale, per evitare nell'avvenire possibili disturbi. Pertanto si ravvisa la necessità che la S.V. si rivolga all'Istituto provinciali di...»;*

Segnaliamo altresì che:

– 10 Federazioni provinciali avevano affermato di non aver «*bambini da dare in affidamento a scopo di adozione o affiliazione*», precisando alcuni che «*i nostri bambini sono legittimi oppure riconosciuti dalla sola madre*»;

– 17 Federazioni non avevano minori affidabili e consigliavano di inoltrare domanda agli Istituti provinciali per l'infanzia;

– una Federazione asseriva che «*l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia non è competente per procedere ad affidamenti di minori*»;

– un'altra affermava che «*questa Federazione provinciale Onmi cura solo i temporanei affidi di abbandonati presso allevatori sussidiati, mentre l'adozione o affiliazione è curata dall'Istituto provinciale di...*».

Vi erano inoltre 14 Federazioni Onmi che si dichiaravano incompetenti per l'affidamento di minori.

Da notare che l'Onmi, composta da una sede nazionale, da Federazioni operanti in ciascuna Provincia e da Comitati istituiti in tutti i Comuni (articolo 176 del regio decreto 718/1926) aveva il compito di provvedere all'affidamento dei fanciulli di età inferiore agli anni 12 a famiglie che «*offrano serie garanzie di onestà, laboriosità, attitudini educative ed amorevolezza verso i bambini e dispongano inoltre di un'abitazione conveniente e di mezzi economici sufficienti per provvedere al mantenimento dei fanciulli ricevuti in consegna*» (16).

Come ho già segnalato in uno dei precedenti articoli, mentre per i minori legittimi assistiti, l'affidamento a famiglie doveva essere disposto in via prioritaria e il ricovero in istituto poteva aver luogo solamente qualora non fosse praticabile detta soluzione, per i nati fuori del matrimonio di età superiore ai tre anni le norme allora vigenti prevedevano l'esatto contrario: la precedenza assoluta era l'istituzionalizzazione (articolo 32 del regio decreto 2822/1927) per cui l'inserimento presso famiglie poteva essere disposto solo qualora non vi fossero posti disponibili negli istituti di ricovero.

Nell'allegato 2, invece, è riportata una delibera degli istituti di cura e ricovero di Ascoli Piceno in cui sono esplicitate le modalità meramente burocratiche utilizzate per l'affidamento a scopo di adozione di una bambina.

Due ragguardevoli aiuti

A seguito delle pressioni esercitate dall'Anfaa e dalla copiosa documentazione messa a disposizione, comprese le risultanze della sopra riportata inchiesta, in data 7 aprile 1965 gli On.li Giuseppina Re (che svolse un ruolo importante per l'approvazione della legge 431/1967 sull'adozione speciale), Giorgina Arian Levi, Carmen Zanti Tondi, Luciana Viviani, Maria Bernetic e Maruzza Astolfi avevano presentato alla Camera dei Deputati la seguente interrogazione n. 2405: «*I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno, della sanità e di grazia e giustizia, sulle condizioni fatte ai bambini affidati agli istituti per l'infanzia abbandonata, il cui trattamento – denunciato recentemente in un servizio televisivo – ha profondamente sconcertato e indignato l'opinione pubblica per la sua gravità.*

«*Chiedono in particolare se non ritengano opportuno e urgente informare la Camera:*

a) *sui criteri ai quali molti istituti si attengono nell'affidare i bambini a famiglie che, per la loro impreparazione e il loro stato di indigenza, non sono in grado di assolvere ad un compito tanto delicato. E ciò mentre normalmente avviene che coniugi disposti ad adottare vengono scoraggiati nel loro intento da incredibili cavilli e spesso respinti con il pretesto anticostituzionale che i richiedenti sono uniti con matrimonio civile o condividono orientamenti politici non graditi ai dirigenti di detti istituti;*

b) *sul fatto che alle famiglie, cui sono affidati temporaneamente i bambini, venga corrisposto un contributo tanto esiguo (che non supera in molti casi le 6.000 lire al mese) da non permettere loro di garantire un mantenimento che soddisfi le esigenze più elementari. Molte di queste famiglie restituiscono dopo breve tempo il bambino, con conseguenze di carattere psicologico e morale facilmente immaginabile. Ciò induce al sospetto che intenti speculativi muovano gli istituti a ricorrere a questo tipo di "affidamento" se si considera che il*

costo del mantenimento di ogni singolo bambino ospitato negli istituti si aggira sulle 80-90.000 lire mensili;

c) sul fatto che alla madre nubile il contributo erogato da parte degli Istituti si riduce alla incredibile somma di 1.800-2.000 lire mensili, inducendo in tal modo più di una madre a rinunciare al riconoscimento del proprio figlio per l'impossibilità di mantenerlo e spingendo altre madri all'assurdo di qualificarsi "nutrici" del proprio figlio, onde ottenere un contributo più rilevante, rinunciando al riconoscimento legale del figlio stesso;

d) sui criteri che vengono seguiti per l'assunzione e nella formazione del personale addetto alla cura dei bambini custoditi che, come ha crudamente rilevato la succitata trasmissione televisiva risulta, nella maggioranza delle istituzioni, assolutamente inadeguato nel numero e nella preparazione all'enorme responsabilità dei compiti che è chiamato a svolgere.

«Gli interroganti chiedono inoltre ai Ministri interessati alla tutela assistenziale morale e giuridica dei bambini abbandonati se non ritengano, in attesa di riforme ormai mature in materia di adozioni e nel campo strutturale degli enti preposti all'assistenza all'infanzia, di intervenire con misure urgenti e appropriate:

a) perché il trattamento usato ai bambini ospitati non venga lasciato all'arbitrio dei singoli dirigenti degli istituti al di fuori di ogni controllo;

b) perché vengano generalizzati in tutti gli istituti le forme e i metodi applicati da tempo in alcuni di questi istituti le cui esperienze sono risultate largamente positive;

c) per garantire alle madri una assistenza adeguata;

d) per assicurare una più snella e obiettiva procedura, che faciliti e incoraggi i coniugi, che intendono adottare, nel conseguimento del loro proposito altamente umano e civile».

La sopra riportata interrogazione, presentata da esponenti del Partito comunista italiano, aveva ricevuto un insperato e validissimo appoggio dalla lettera che l'On.le Angela Gotelli, autorevole esponente della Democrazia cristiana e Presidente nazionale dell'Onmi, aveva inviato in data 30 aprile 1965 ai Ministri dell'interno, Paolo Emilio Taviani (Dc), della sanità, Luigi Mariotti (Partito socialista italiano) e di grazia e giustizia, Oronzo Reale (Partito repubblicano italiano) di cui riproduciamo integralmente il testo.

«In ordine all'interrogazione dell'On. Re ed altri, che si allega in copia, mi permetto far presente quanto segue:

- a parte le valutazioni di carattere politico, che in questa sede non mi interessano;

- a parte il fatto che gli episodi citati riguardano soprattutto l'assistenza ai figli illegittimi, che è gelosamente esercitata dalle Amministrazioni provinciali;

- la interrogazione pone gravissimi problemi relativi al nostro ordinamento e al nostro metodo assistenziale, gli stessi problemi presentati alla pubblica opinione, non senza qualche intonazione scandalistica, da conferenze-stampa, interviste televisive, articoli di giornali e di riviste; gli stessi problemi, mi si consenta di dire, sui quali, in questi due anni di presidenza dell'Onmi, ho cercato di richiamare l'attenzione delle LL.EE.

«È certo che la tutela e l'assistenza dei minori, soprattutto quando il ricovero in istituto sostituisce di fatto la famiglia e l'ambiente, richiede molta attenzione e vigilanza continua. Non si tratta più, oggi, di dare un pane e un tetto a bambini raccolti agli angoli delle strade, ma di provvedere ad una loro completa formazione per il migliore inserimento nel contesto sociale.

«Qual è in sintesi il quadro attuale? Alla molteplicità degli Enti pubblici che dispongono "sussidi e ricoveri", senza che per ciascuno di essi siano ben definiti i settori di competenza e i criteri adottati, fa riscontro una miriade di istituzioni che, se vogliamo esser giusti, rappresentano un patrimonio prezioso di generosità e di esperienza, uno strumento di incalcolabile valore, ma che devono essere selezionate, rinnovate, finalizzate a specifiche forme di assistenza e coordinate allo scopo di una reciproca integrazione.

«De iure condito, nella legislazione vigente, l'Onmi ha proprio questo compito: il coordinamento, la promozione di metodi migliori, il superamento delle circostanze che ancora determinano abbandono, incuria, maltrattamento dei minori (vedi gli articoli 4, 5 e 6).

«Del resto, che l'Onmi abbia una responsabilità globale nei confronti del mondo minorile, lo conferma il fatto che tanto nel grosso pubblico, come negli ambienti politicamente più qualificati, all'Onmi si chiede di intervenire a completare, a raddrizzare, a rimediare, dove esistono, abusi e storture.

«Devo però ancora una volta rilevare che proprio l'esercizio di questo compito è praticamente interdetto all'Opera, e i vari Enti, certo con le migliori intenzioni del mondo, preferiscono però chiudersi in se stessi, far tutto da soli, incuranti se ai doppioni e alle sovrapposizioni di cui approfittano i più furbi e i più petulanti, fanno riscontro i "vuoti" in cui sprofonda talvolta il bisogno più acuto. È naturale che ciascun Ente voglia operare nella sua autonomia e rifiuti di sottostare ad una burocrazia che gli è esterna: ma l'Onmi non è né deve essere un apparato burocratico che agisce dal di fuori, bensì un punto di incontro, di conoscenza reciproca, di effettiva collaborazione fra quanti operano nel settore assistenziale, siano essi amministratori, funzionari, esperti e volontari dell'assistenza. Questa è la fisionomia e la struttura data all'Onmi dalla sua legge istitutiva, riconfermata dal disegno di legge per il riordinamento degli organi centrali e periferici dell'Opera, che il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato.

«E ora io pongo in maniera non retorica, anzi con senso di responsabilità che diventa angustia, questa domanda: si vuole (in caso contrario, si provveda a modificare la legge) che l'Opera si attenga alle norme legislative, che ne solleciti l'attuazione e il rispetto, considerando i deprecabili inconvenienti che ne derivano dall'attuale caotica situazione e che andranno inevitabilmente aggravandosi?».

Pertanto, anche sotto il profilo dell'ufficialità, erano confermate le posizioni dell'Anfaa sia nei riguardi della vigente insostenibile situazione assistenziale, sia in merito all'urgente necessità di una idonea legge fondata sul diritto alla famiglia dei minori privi di adeguate cure da parte dei loro nuclei d'origine.

Rinvio

Nel prossimo articolo verranno segnalate le iniziative assunte dall'Anfaa a seguito delle quali il Parlamento aveva approvato la legge 431/1967 istitutiva dell'adozione legittimante dei minori senza famiglia.

Allegato 1

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1489 "LEGITTIMAZIONE PER ADOZIONE A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO" (17)

Art. 1

La legittimazione per adozione è permessa ai coniugi tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto e sono:

- di buona condotta morale e civile, esenti da pregiudizievoli malattie contagiose, idonei a provvedere moralmente, fisicamente ed economicamente all'allevamento, all'educazione e all'istruzione del minore;
- coniugati da almeno 5 anni.

La presenza di figli legittimi, legittimati o adottivi non è di ostacolo a successive legittimazioni per adozione.

La differenza di età fra legittimando e legittimati per adozione è di almeno diciotto anni e non superiore a quarantacinque anni.

La legittimazione adottiva è atto congiunto dei coniugi.

Art. 2

Possono essere legittimati per adozione i minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi della presente legge.

I fratelli minorenni possono essere legittimati per adozione con il medesimo atto.

Art. 3

I pubblici ufficiali che ne vengano comunque a conoscenza, le istituzioni pubbliche o private di protezione e assistenza all'infanzia presso i quali siano ricoverati o dalle quali siano assistiti neonati o minori, debbono riferire al più presto al Tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni singolo fanciullo i cui genitori siano sconosciuti o irreperibili da oltre tre mesi o deceduti o incorsi nella perdita o nella decadenza della patria potestà.

Uguale obbligo sussiste nei confronti dei minori non ancora riconosciuti al compimento del secondo mese di vita.

Art. 4

I pubblici ufficiali, o gli altri soggetti di cui all'articolo precedente, devono riferire al Tribunale per i minorenni sulle condizioni dei minori i cui genitori violino o trascurino con grave pregiudizio dei minori stessi i doveri inerenti alla patria potestà (articolo 330 Codice civile).

Art. 5

Il Tribunale per i minorenni, entro e non oltre tre mesi dal referto di cui agli articoli precedenti, esplica approfondite indagini sulle condizioni giuridiche e di fatto dei minori sugli stessi articoli indicati.

Qualora, anche a seguito di tali indagini, consti dell'esistenza di genitori o di altri parenti legittimi tenuti agli alimenti, ovvero dall'esistenza di genitori naturali che hanno riconosciuto o siano intenzionati a riconoscere la prole, il Tribunale, se possibile, interpella costoro, stabilendo precise condizioni circa il mantenimento, l'allevamento, l'educazione e l'istruzione del minore e disponendo, se del caso, periodici accertamenti.

Ai genitori naturali che intendono riconoscere la prole, può essere stabilito un termine, a meno che non sia in corso il giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità.

Art. 6

Qualora le indagini, di cui al primo comma dell'articolo precedente, non portino alla conoscenza dei genitori o di parenti tenuti o disposti ad occuparsi convenientemente del minore; e qualora a coloro cui sia stato ingiunto di provvedere ad esso a norma del secondo comma dello stesso articolo trascurino di farlo, nel modo prescritto, per un periodo non superiore ai sei mesi, il Tribunale per i minorenni, sentito il Pubblico ministero, l'istituto o la persona ricoverante, il tutore o il giudice tutelare, nonché – se possibile – i genitori e i parenti anzidetti, dichiara il minore in stato di adottabilità.

Art. 7

I figli naturali non riconosciuti sono dichiarati in stato di adottabilità al compimento del quinto mese di età.

La dichiarazione di cui al comma precedente può essere rinviata fino al compimento del nono mese di età del minore, su richiesta di chi ne ha interesse, e può essere ulteriormente rinviata fino e non oltre il compimento del dodicesimo mese di età, quando ciò risulta nell'interesse del minore.

Lo stato di adottabilità dei minori non riconoscibili o disconosciuti è dichiarato solo dopo accertato il loro stato di abbandono.

Art. 8

La dichiarazione dello stato di adottabilità sospende l'esercizio della patria potestà, relativamente a quei genitori che la esercitano al momento di detta dichiarazione.

Il riconoscimento, la legittimazione e la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità di un minore in stato di adottabilità, non comportano l'acquisizione dell'esercizio della patria potestà.

I genitori legittimi o naturali di un minore in stato di adottabilità, reperiti successivamente alla dichiarazione di tale stato, non hanno l'esercizio della patria potestà.

Il Tribunale per i minorenni può reintegrare il genitore nell'esercizio della patria potestà, solo dopo che sia stato revocato lo stato di adottabilità del minore.

La dichiarazione è trascritta, nei dieci giorni successivi, su apposito registro a cura del Cancelliere.

Art. 9

La dichiarazione di stato di adottabilità può essere revocata nell'interesse del minore, d'ufficio o su istanza del Pubblico ministero o del tutore.

Art. 10

Competente per quanto previsto dagli articoli precedenti è il Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova.

Art. 11

Contro la pronuncia dello stato di adottabilità, è ammesso reclamo alla sezione della Corte di Appello per i minorenni, nei dieci giorni dalla registrazione di cui all'articolo 8.

Il reclamo ha effetto sospensivo dello stato di adottabilità. Esso può proporsi anche dopo il termine predetto, ma non ha effetto sospensivo sulla procedura per l'affidamento preadottivo del minore.

Non è più ammesso reclamo dopo la pronuncia di affidamento preadottivo.

Art. 12

Lo stato di adottabilità cessa con la pronuncia della legittimazione per adozione o al compimento dell'ottavo anno di età del minore, salvo che sia in corso l'affidamento preadottivo.

Art. 13

Trascorsi trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di adottabilità, il Tribunale per i minorenni, su domanda dei coniugi che intendono procedere alla legittimazione per adozione, previo accertamento che tutte le condizioni della legge sono adempiute, nell'interesse preminente del minore, in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo.

La pronuncia dell'affidamento preadottivo è, nei dieci giorni successivi, trascritta su apposito registro a cura del Cancelliere.

Con la pronuncia dell'affidamento preadottivo il Tribunale per i minorenni designa la persona o l'istituto o il servizio pubblico o privato delegato a vigilare sul buon andamento dell'affidamento preadottivo stesso.

La durata dell'affidamento preadottivo non può essere inferiore a mesi tre e superiore ad un anno.

Quando risulti nell'interesse del minore, l'affidamento preadottivo può essere prorogato di altri dodici mesi.

Art. 14

L'affidamento preadottivo è revocato dal Tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del Pubblico ministero o della persona o istituto o servizio pubblico o privato delegato a vigilare sull'andamento preadottivo o dei coniugi che lo hanno in affidamento, qualora risulti il mancato inserimento del minore nella famiglia che lo ha in affidamento o che i coniugi non vogliono procedere alla legittimazione per adozione.

Art. 15

Competente per l'affidamento preadottivo è il Tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità e che per gli accertamenti può avvalersi dei servizi degli enti pubblici o privati preposti alla tutela o all'assistenza dei minori.

Art. 16

I genitori, i loro fratelli o ascendenti legittimi, i quali provino di non essere stati in condizione di opporsi alla dichiarazione dello stato di adottabilità o alla pronuncia dell'affidamento preadottivo e diano sicure garanzie di voler e poter provvedere essi al minore loro figlio e nipote, possono chiedere al Tribunale per i minorenni la revoca

dell'affidamento preadottivo del minore sino alla pronuncia della legittimazione per adozione.

Tale richiesta non ha effetto sospensivo dell'affidamento preadottivo e non è ammessa da parte di parenti diversi dai genitori se non accompagnata dalla domanda di legittimazione per adozione del minore.

Uguale facoltà ha il genitore naturale che provi di non essere stato, per circostanze indipendenti dalla sua volontà, in condizione di riconoscere anteriormente il figlio.

Su tali domande decide il Tribunale per i minorenni sentito il Pubblico ministero, il tutore o il giudice tutelare, i coniugi cui era affidato preadottivamente il minore e, se del caso, lo stesso minore.

Contro la decisione del Tribunale per i minorenni è ammesso reclamo alla sezione di Corte di appello per i minorenni soltanto da parte del Pubblico ministero e del genitore del minore nel termine dei dieci giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

Art. 17

La domanda di legittimazione per adozione è rivolta al Tribunale per i minorenni che ha concesso l'affidamento preadottivo.

Questo, dopo aver verificato che tutte le condizioni previste dalla presente legge sono soddisfatte, ricevuto il consenso dei legittimanti per adozione nelle forme previste dall'articolo 311 del Codice civile, sentiti il Pubblico ministero e la persona o l'istituto o il servizio che ha esercitato la vigilanza nel periodo di affidamento preadottivo e il tutore o il giudice tutelare, omessa ogni altra formalità di procedura, in Camera di Consiglio pronunzia in questi termini: Si fa luogo o non si fa luogo alla legittimazione per adozione.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'altro può essere autorizzato a procedere alla legittimazione per adozione.

Art. 18

Il decreto che pronuncia la legittimazione per adozione è scritto in apposito registro a cura del Cancelliere il quale, nei dieci giorni successivi, deve darne notizia all'ufficio dello stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

Contro tale decreto è ammesso reclamo alla Sezione della Corte di appello per i minorenni entro i dieci giorni dalla registrazione.

Art. 19

Gli effetti della legittimazione per adozione decorrono dalla data dell'affidamento preadottivo.

Con la legittimazione per adozione cessano i diritti e i doveri del legittimato per adozione verso la famiglia di origine, salvo i divieti di matrimonio di cui all'articolo 87 del Codice civile.

La legittimazione per adozione attribuisce al legittimato per adozione lo stato di figlio legittimo dei legittimanti per adozione.

Il legittimato per adozione assume e trasmette il solo cognome del legittimante per adozione.

Art. 20

La procedura relativa allo stato di adottabilità, all'affidamento preadottivo e alla legittimazione per adozione è gratuita ed è disciplinata dalle norme sulla volontaria giurisdizione.

Tutti gli atti sono segreti sotto pena delle sanzioni previste dagli articoli 326 e 622 del Codice penale.

Art. 21

È vietato all'ufficiale dello stato civile rilasciare copia integrale dell'atto di nascita del legittimato per adozione, salvo autorizzazione speciale rilasciata dal Procuratore della Repubblica su domanda di chi ne comprova il legittimo interesse.

Norme transitorie

Art. 1

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli adottati o affiliati o ai minori dati in affidamento che al momento dell'affidamento o dell'adozione o dell'affiliazione erano di età inferiore agli otto anni e ricorrevano o ricorrono per i legittimanti per adozione le condizioni che regolano la legittimazione per adozione, sempreché i legittimandi per adozione risultino al momento dell'emanazione del decreto di legittimazione per adozione, non riconosciuti.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il Tribunale per i minorenni può pronunciare la legittimazione per adozione di cui al comma precedente se la differenza di età fra legittimando e legittimanti per adozione è di almeno 16 anni o superiore ai 45 anni.

Il legittimando che ha compiuto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se ha compiuto gli anni 18 deve dare il proprio consenso.

È necessario, altresì, l'assenso del coniuge del legittimando per adozione.

Per i minori legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori.

Per gravissimi motivi la Corte di appello può sostituire la propria autorizzazione con decreto motivato in camera di consiglio.

Gli effetti della legittimazione per adozione di cui ai precedenti comma decorrono dalla data della pronuncia.

Competente per quanto sopra previsto è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del legittimando per adozione.

Art. 2

Per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, i figli naturali non riconosciuti, di età inferiore ai cinque anni, vengono dichiarati in stato di adottabilità ai sensi del primo comma dell'articolo 7.

La presente legge entra in vigore dopo 180 giorni dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato 2

Provvedimento per l'affidamento meramente burocratico di un minore a scopo adottivo

Al fine di far conoscere le modalità utilizzate dalla stragrande maggioranza degli enti assistenziali per l'affidamento di un minore a scopo adottivo, riportiamo il testo della deliberazione assunta il 16 luglio 1964 dagli Istituti riuniti di cura e ricovero di Ascoli Piceno.

«L'anno millenovecentosessantaquattro addì sedici del mese di luglio, in seguito ad invito regolarmente notificato si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella sede dell'Ufficio centrale di Via Malta n. 25. Sono presenti i Signori: Avv. L. A. Presidente ed i Consiglieri A. F., T. G., V. M.; è assente il Dott. G. B.; assiste il Segretario capo Dott. M. V.

«Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quanto propone verbalmente.

Deliberazione n. 335 - Oggetto Pio Istituto Esposti: affidamento ai coniugi A. della minore illegittima B.

«Il Consiglio di Amministrazione, vista la domanda in data 8 giugno 1964, presentata dai coniugi A. B. e B. C., domiciliati e residenti a C. Via D. diretta ad ottenere, per la successiva adozione, l'affidamento della illegittima D. E., nata in Ascoli Piceno il... 1963 e in atto ricoverata al dipendente brefotrofo.

Vista la documentazione che la correda, da cui risulta che detti coniugi posseggono i requisiti richiesti per l'affidamento e che a breve scadenza potranno anche provocare il provvedimento di adozione della bambina, di cui si deve ritenere, da quanto dichiarato dagli interessati, che sussistono serie intenzioni.

Considerato, attraverso quanto comunicato dal Direttore del brefotrofo, che la madre naturale della bambina non s'è fatta finora mai viva né dato, neppure indirettamente, notizie

di sé e fatto sapere le sue intenzioni, da poter pensare a una prossima sua sistemazione e quindi possibilità di riconoscimento o di legittimazione della bambina.

Ritenuto in base ai risultati conseguiti in casi analoghi, il collocamento presso famiglie la soluzione e sistemazione migliore degli assistiti in brefotrofito, in quanto più aderenti alle necessità naturali del bambino e nel caso specifico in modo particolare, essendo in partenza anche prevista l'adozione di detta minore.

Considerata la garanzia che i succitati coniugi offrono per moralità e capacità economica e la prova di attaccamento degli stessi data per ottenere l'affidamento.

Visto l'articolo 10 dello Statuto del Pio Istituto Esposti, che consente il collocamento presso famiglie dei minori assistiti, non richiesti dalle madri naturali.

Visto l'articolo 402 del Codice civile che affida all'istituto di assistenza l'esercizio della tutela sui minori ricoverati, per il consenso alla adozione allorché entrambi i coniugi avranno raggiunto l'età minima stabilita dall'articolo 291 del Codice civile per poter provocare il provvedimento.

Con voto unanime delibera

1°. di autorizzare il Direttore del dipendente brefotrofito ad affidare l'illegittima B. ai coniugi A. B., nato a E. il... e B.C. nata a F. il..., domiciliati e residenti a C., Via D., che ne hanno fatto regolare richiesta;

2°. di subordinare il provvedimento al rilascio da parte degli interessati di preventiva obbligazione di sottostare alla stretta osservanza delle norme che lo regolano e alla assunzione da parte degli stessi dell'impegno di procedere entro il II semestre 1965 alla adozione della minore, ove nel frattempo non sorgano ostacoli;

3°. di delegare fin da ora il Presidente a dare, a suo tempo, ai sensi dell'articolo 296 del Codice civile, il consenso per l'adozione da parte di detti coniugi della succitata illegittima».

Nota: La delibera era stata resa esecutiva con visto della Divisione V della Prefettura di Ascoli Piceno.

* Sesto articolo sulle attività svolte dal volontariato dei diritti e sui risultati raggiunti. I precedenti articoli pubblicati su questa rivista riguardano: "La situazione dell'assistenza negli anni '60: 50mila enti e 300mila minori ricoverati in istituto", n. 163, 2008; "L'assistenza negli anni '60: dalla priorità del ricovero in istituto alla promozione del diritto alla famiglia", n. 164, 2008; "Anni '60: iniziative dell'Anfaa per l'approvazione di una legge sull'adozione dei minori senza famiglia", n. 165, 2009; "I minori senza famiglia negli anni '60: rapporti internazionali e appello dell'Anfaa al Concilio ecumenico Vaticano II", n. 166, 2009; "1964: presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge sull'adozione legittimante dei minori senza famiglia", n. 167, 2009.

(1) Il testo dell'articolato è riportato nell'allegato 1.

(2) L'Ulces (Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale), era stata costituita con la denominazione di Unione italiana per la promozione dei diritti del minore, ed era presieduta da Emilio Germano, magistrato ed editorialista del quotidiano *La Stampa*.

(3) Negli anni '60 alle Province era affidato il compito di assistere i bambini figli di ignoti e quelli riconosciuti dalla sola madre, purché al momento della prima richiesta di intervento avessero meno di sei anni.

(4) Fra i non soci dell'Anfaa ricordo, in particolare, i padri gesuiti Salvatore Lener e Giacomo Perico; Cesare Torricelli, direttore dell'istituto provinciale per la protezione ed assistenza dell'infanzia di Milano; Vincenzo Menichella, vice direttore del brefotrofito di Roma; l'On. Angela Gotelli, presidente nazionale dell'Onmi (Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia); Umberto Radaelli, Direttore della Scuola per la formazione del personale per la rieducazione dei minorenni del Ministero grazia e giustizia.

(5) Salvo casi personali rarissimi, prima dell'approvazione della legge 431/1967 nessun sostegno al diritto alla famiglia dei bambini istituzionalizzati venne dal personale degli enti di assistenza e degli istituti di ricovero e dai sindacati Cgil, Cisl e Uil.

(6) Ne facevano parte: Mons. Salerno e l'Avv. Martino inviati dal Cardinale Traglia, Gioacchino Scaduto (ordinario di diritto civile all'Università di Palermo), Ernesto Eula (già primo Presidente della Corte di Cassazione), Giuseppe Vitetti (Direttore dell'Istituto provinciale per l'infanzia di Roma), Domenico Schiavone (Senatore), Erminio Pennacchini (Deputato), Vito Librando (Funzionario del Ministero di grazia e giustizia), Religioso Vincenziano (Rappresentante della Firas, Federazione italiana religiose assistenza sociale). Ad Antonio Campolonghi erano state affidate le funzioni di segretario.

(7) Nella lettera del 26 marzo 1964, Padre Messori Roncaglia mi aveva informato che il Centro studi della Poa «si è occupato dell'argomento nei suoi aspetti assistenziali nei confronti dei minori, in specie illegittimi, negli aspetti giuridici connessi con le ventilate riforme legislative del settore, mosso da viva preoccupazione, altresì, che nell'affrontare il delicato argomento, specie nel caso della prole illegittima, l'intento di cautelare la famiglia adottiva non precluda inesorabilmente la possibilità di ravvedimento dei genitori naturali e non offenda, d'altro canto, la

famiglia legittima ed i nati legittimi con assurde, malaccorte, artificiose equiparazioni». Inoltre precisava di ritenere «più utile e più giusto, parlando cristianamente ed in termini di carità, che la società sia educata a non fare una colpa ai propri simili della loro nascita irregolare, piuttosto che salomonicamente risolvere la questione attribuendo a colui che è stato concepito irregolarmente una patente fittizia di legittimità, ovvero come nella legge in vigore e di fabbricazione abbastanza recente, si addivenga alla eliminazione della menzione della paternità nei documenti di riconoscimento ed in alcuni atti pubblici, sostituendo ad essa come elemento di individuazione, un numero di codice!». Inoltre nel mese di giugno 1964 avevo avuto un forte scontro verbale con lo stesso Padre Messori Roncaglia sulla questione del riconoscimento dei bambini nati fuori dal matrimonio. Questi aveva sostenuto che «la madre naturale ha il dovere di riconoscere il figlio, anche se concepito fuori dal matrimonio. Tale dovere è imprescrittibile e se lo adempie anche a distanza di anni il figlio deve essergli restituito». (Cfr. la lettera da me inviata a Padre Giacomo Perico il 16 giugno 1964).

(8) In un'altra parte del documento del Centro studi della Poa veniva rilevato che il progetto di legge Dal Canton sanciva «il principio che la paternità e la maternità, lo stato di figlio possono essere delle figure giuridiche del tutto avulse dal substrato naturale».

(9) Una "talpa" della Poa inviava all'Anfaa i verbali immediatamente dopo la loro redazione, fornendo pertanto le notizie occorrenti per intervenire a difesa dei minori senza famiglia.

(10) La legge allora vigente stabiliva in 50 anni l'età minima per adottare, riducibile a 40 nei casi di accertata sterilità.

(11) In merito ai principi etici sostenuti da autorevoli esponenti della Chiesa cattolica sulle persone con handicap, ricordiamo che monsignor Ferdinando Lambruschini, presentatore ufficiale dell'enciclica "Humanae Vitae", su *L'Osservatore della domenica* del 26 gennaio 1969, dopo aver distinto fra mezzi, rimedi e metodi ordinari per conservare la vita, obbligatori in coscienza e mezzi, metodi e rimedi straordinari, ai quali non si è obbligati a ricorrere, aveva scritto quanto segue: «Questa distinzione va tenuta presente circa il dovere o meno di salvare la vita di prole nata precocemente, mediante ricorso all'incubatrice. L'obbligatorietà di tale ricorso va affermata quando si prevede che detta prole potrà avere una vita normale. Se si tratta invece di prole anomala, ad esempio mongoloide, non si può interdire, ma neppure imporre, in nome della coscienza cristiana il ricorso all'incubatrice, che prolungherebbe una vita di stenti e sacrifici. In contrasto con l'affermazione alquanto semplicistica "essere meglio esistere da deformati che non esistere affatto", preferiamo affidarci al principio che non si può fare nulla per abbreviare direttamente la vita umana, ma nello stesso tempo si può omettere qualche prestazione eccezionale, per prolungare la vita in condizioni di particolari disagi. Non si tratta di cinismo ma di sano realismo, ispirato a saggezza».

(12) Nel succitato documento Nicola Cutrufo, Assessore all'assistenza della Provincia di Roma, aveva dichiarato che «il ricovero in collegio avviene con una percentuale rilevante sotto i 6 anni e questo è indubbiamente un dato negativo. Si sa infatti che il ricovero nei primi 5-6 anni disturba notevolmente la personalità dei bambini». Va altresì precisato che Annamaria Dell'Antonio, collaboratrice del Vitetti, nello studio "Modificazione nello sviluppo psicomotorio e nel comportamento di bambini in precedenza istituzionalizzati dopo pochi mesi di inserimento in un nucleo familiare", pubblicato nel volume 12, n. 5, 1962, di *Minerva Nipologica* aveva segnalato che dalla ricerca svolta era emerso «come l'inserimento in un nucleo familiare del bambino ricoverato dal primo anno di vita porti alla scomparsa o all'attenuazione di disturbi comportamentali legati all'istituzionalizzazione».

(13) I villaggi Sos sono costituiti da un insieme di case, in ognuna delle quali una donna stipendiata svolge le funzioni di "mamma" nei riguardi dei 6-10 bambini accolti, mentre le funzioni di coordinamento dell'intero villaggio sono svolte da un direttore di sesso maschile.

(14) L'Anfaa era assolutamente contraria all'affiliazione e ne chiedeva l'abrogazione, come ho precisato nell'articolo "L'assistenza ai minori negli anni '60: dalla priorità del ricovero in istituto alla promozione del diritto alla famiglia", *Prospettive assistenziali*, n. 164, 2008.

(15) La richiesta risultava avanzata da coniugi residenti in Torino.

(16) A sua volta l'articolo 179 del succitato regio decreto imponeva all'Onmi quanto segue: «I fanciulli e adolescenti, maggiori di dodici anni, fisicamente e psichicamente sani e adatti al lavoro, quando non abbiano speciali attitudini per il proseguimento degli studi, debbono essere collocati, come apprendisti, presso un'azienda agricola o in un laboratorio industriale, a condizioni da concordare caso per caso tra il Comitato di patronato [dell'Onmi, n.d.r.] e il proprietario dell'azienda o del laboratorio, il quale deve in ogni modo impegnarsi ad addestrare nel proprio mestiere il fanciullo affidatogli, a trattarlo bene, a vestirlo e a nutrirlo convenientemente».

(17) La proposta è stata presentata alla Camera dei Deputati il 20 giugno 1964 con il n. 1489 dai Deputati Maria Pia Dal Canton, Margherita Bontade, Maria Cocco, Elisabetta Conci, Erisia Gennai Tonietti, Maria Eletta Martini, Amalia Miotti Carli, Giannina Petrini Cattaneo, Emanuela Savio e Vittoria Titomanlio.